SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 20 ottobre 1999, n. **12479 AC.**

Circolare ai sensi dell'articolo 17 del regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. (Decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1998).

99A10605

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 dicembre 1999, n. **466.**

Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste Italiane S.p.a., delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6329):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) il 10 settembre 1999.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 28 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla VI commissione il 7, 12, 13, 14 ottobre e 10 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 17 novembre 1999 (atto n. 6329/*A* - relatore on. VANNONI).

Esaminato in aula il 22 novembre 1999 e approvato il 25 novembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4362):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 1° dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione il 2 dicembre 1999 e approvato il 9 dicembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo degli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«Art. 69 *(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati).* — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.

3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'art. 68, comma 2.».

«Art. 70 *(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati).* — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.».

«Art. 80 *(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari).* — 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettatnente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.

9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165».

— Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), è il seguente:

«Art. 22 *(Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari).* — 1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanze di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni, nonché gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La Consob può richiedere alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla regolarità di esecuzione dei contratti conclusi.

3. La Consob e la Banca d'Italia possono emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso di essa di margini a garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

4. Le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Le modalità per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del tesoro con propri decreti. Le società di intermediazione mobiliare sono altresì ammesse alle stanze di compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la Consob, vengono fissate le modalità di funzionamento delle stanze di compensazione.».

«Art. 23 *(Mercati per la negoziazione di contratti a termine).* — 1. La Consob può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

2. La Consob, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 e tenuta presente la struttura dei mercati *futures* ed *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresì contenere:

a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui

al comma 1, nonché per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente;

b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati dalla Consob ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilità e continuità dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le modalità e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 9;

c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1;

d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;

e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'art. 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;

f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalità stabilite anche periodicamente dalla Consob con proprie delibere.

3. La data di inizio delle contrattazioni sara fissata dai regolamenti di cui al comma 2.

4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'art. 1933 del codice civile.

5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556».

99G0546

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 settembre 1999, n. **467.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, con cui è stato istituito, presso il Mediocredito centrale, un fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea, nonché l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con cui si stabilisce che dal 1° gennaio 1999 la gestione del predetto fondo è attribuita alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui è titolare l'attuale ente gestore del fondo;

Visto, inoltre, l'articolo 2, comma 3, del menzionato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, come modificato dall'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che stabilisce che le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti, nonché l'importo degli stessi sono stabiliti con decreto adottato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, altresì, l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 143/1998 che prevede la possibilità di riconoscere un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, secondo il quale i programmi di penetrazione commerciale devono, comunque, essere finalizzati ad insediamenti durevoli;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il decreto di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 251/1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394/1981, è adottato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l'articolo 11;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni sull'integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 36040 del 28 settembre 1999;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

legge: il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

fondo: il Fondo rotativo istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito al soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998;

insediamento durevole: la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma;

piccola media impresa (PMI): l'impresa che rientra nei parametri fissati dalla Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato;

Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;

ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;

soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione alle imprese esportatrici di beni e di servizi di finanziamenti a tasso agevolato delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di penetrazione commerciale di cui alla legge n. 394/1981, come integrata dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

Art. 3.

Spese finanziabili

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano programmi di penetrazione commerciale i progetti finalizzati alla realizzazione di insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea. A titolo indicativo, si ritengono coerenti con tali programmi le spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza ecc.), studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, nonché spese per la prestazione di servizi di assistenza pre e post-vendita alla clientela, purché si tratti di costi direttamente collegati all'insediamento commerciale all'estero.

2. Le spese inserite nei programmi devono essere congruenti con le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Di regola, i programmi sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non più di due Paesi della stessa area. Sono ammesse, tuttavia, purché compatibili con l'importo del finanziamento e la natura del programma, spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioè vicini a quello in cui è realizzato il programma.

3. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma da parte del comitato e termina due anni dopo la stipula del contratto. Non possono essere finanziate spese sostenute prima dell'approvazione del programma.

4. Si considerano «sostenute» le spese effettuate alla data in cui avviene l'effettivo pagamento del bene o servizio.

5. Per le spese relative a campionamenti, stoccaggio, materiale pubblicitario, materiali, attrezzature e macchinari non destinati alla vendita, ma alla dotazione della struttura estera, anziché alla data di effettivo pagamento, è ammesso il riferimento alla data di spossessamento o di invio all'estero del bene per l'utilizzo nell'ambito del programma finanziato. Sulla base di quanto precede, si considerano ammissibili le spese individuate ai seguenti punti:

a) costi sostenuti dall'impresa precedentemente all'esecuzione del programma finanziato, per l'acquisto di materiali di abituale utilizzo (come ad esempio: materiale specifico e generico di officine, attrezzature e macchinari ecc.) e giacenti a magazzino che vengono inviati all'estero, in data successiva all'approvazione del programma da parte del comitato preposto, per la realizzazione del programma stesso;

b) costi sostenuti dall'impresa per gli acquisti dei materiali destinati in modo specifico al programma approvato da parte del comitato ed inviati all'estero in data successiva alla predetta approvazione;

c) temporanee esportazioni effettuate; in relazione all'esecuzione del programma, in data antecedente all'approvazione del programma, a fronte delle quali i relativi materiali possono essere:

convertiti in definitiva esportazione «franco valuta» in data successiva all'approvazione da parte del comitato (caso relativo, ad esempio, al precedente invio all'estero di macchinari: attrezzature ecc., che vengono successivamente destinati al programma, per la costituzione di centri di assistenza, filiali ecc.);

reimportati in data successiva all'approvazione del comitato ed in base alle tempistiche e modalità previste dal programma.

6. Il comitato può stabilire i limiti di finanziabilità di ciascuna voce di spesa in relazione alla situazione economico-finanziaria e al settore di attività dell'im-

presa, alla tipologia del programma e delle relative spese, nonché alle caratteristiche del mercato di destinazione.

Art. 4.

Modalità di realizzazione del programma
Collaborazione con operatori locali

1. I programmi possono essere realizzati:

a) mediante gestione diretta, tramite la costituzione all'estero o il potenziamento di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio personale;

b) mediante una società partecipata di diritto locale;

c) mediante collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o altri tipi di imprese di diritto locale.

2. Qualora l'impresa intenda realizzare il programma secondo le modalità sub *c)* del precedente comma, nella domanda di finanziamento deve essere indicata la denominazione sociale dell'operatore locale, l'ubicazione della sede, il tipo di attività da esso svolta e la forma di collaborazione concordata, che deve prevedere l'utilizzo di locali dell'operatore estero e l'impiego di personale stabile in loco.

3. Qualora l'impresa intenda cambiare l'operatore locale indicato nella domanda deve darne comunicazione al soggetto gestore. Nel caso in cui la variazione dell'operatore locale intervenga dopo l'approvazione del programma, la diversa articolazione delle spese rispetto al preventivo verrà riconosciuta soltanto a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ed a condizione che sia valutato positivamente dal comitato il rapporto di collaborazione eventualmente oggetto della variazione.

4. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all'estero, la spesa è ammissibile al finanziamento a condizione che dal preventivo risultino chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attività commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.

Art. 5.

Domanda di finanziamento

1. La domanda di concessione del finanziamento è redatta su apposito modulo approvato dal comitato nel quale è anche indicata la documentazione da allegare.

2. La domanda deve essere corredata dell'illustrazione del programma di penetrazione commerciale e dell'indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.

3. La domanda è presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento ed il numero di posizione ad essa attribuito.

4. Ciascuna impresa può presentare domanda di finanziamento per un solo programma. Una nuova domanda può essere presentata solo dopo l'invio della relazione finale. La domanda può essere sottoposta all'esame del comitato solo dopo il consolidamento del precedente finanziamento.

Art. 6.

Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande è effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricezione. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge, sono ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

2. Il soggetto gestore effettua l'analisi della validità tecnica, finanziaria ed economica dei programmi in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente e, tenuto conto delle informazioni fornite dal Ministero ai sensi del successivo comma 4, nonché delle garanzie offerte dall'impresa, formula al comitato le proposte in merito al finanziamento.

3. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa la documentazione integrativa ed i chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria. Al fine di concludere il procedimento di concessione del finanziamento nel termine stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo, i chiarimenti devono essere forniti entro trenta giorni. In mancanza di risposta, è inviato all'impresa un sollecito, cui deve essere dato riscontro nei successivi quindici giorni, decorsi i quali la domanda è archiviata.

4. Al fine di acquisire i prescritti elementi di valutazione della coerenza promozionale e commerciale dei programmi ed eventualmente delle relative variazioni, il soggetto gestore può richiedere informazioni al Ministero, che a tal fine si avvale anche degli uffici ICE. Il Ministero deve rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta d'informazioni.

5. Le schede di valutazione dei programmi, redatte dal soggetto gestore al termine dell'istruttoria, sono sottoposte al comitato, seguendo l'ordine cronologico corrispondente al numero di posizione delle domande, entro tre mesi dalla loro data di arrivo. Sono fatte salve le deroghe derivanti dal rispetto della priorità di cui al comma 1.

Art. 7.

Concessione ed importo del finanziamento

1. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente la delibera sulla richiesta di finanziamento entro quindici giorni dalla decisione del comitato.

2. Ciascun finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quattro miliardi di lire. Tale importo è elevabile fino a sei miliardi di lire qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di piccole e medie imprese, che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare all'estero.

3. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi, al netto delle quote rimborsate, a favore di imprese facenti parte di un gruppo non può essere superiore a quattro miliardi di lire. Al tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato.

4. Il finanziamento non può coprire più dell'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale, approvato dal comitato.

5. Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il comitato può concedere un anticipo pari al massimo al dieci per cento dell'importo del finanziamento approvato.

6. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è fisso e pari al quaranta per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, stabilito dal Ministero del tesoro, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994.

Art. 8.

Contratto di finanziamento

1. Il soggetto gestore, in esecuzione delle delibere del comitato, provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed alle relative erogazioni, nonché alla tutela ed al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.

2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione relativa al provvedimento di concessione di finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore, a pena di decadenza, la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.

3. Entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 viene stipulato il contratto di finanziamento.

Art. 9.

Durata e rimborso del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e cinque anni di ammortamento. Il rimborso è effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal comitato in sede di consolidamento. Dalla data dell'erogazione e fino alla data del consolidamento gli interessi sono calcolati e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato. Su richiesta dell'impresa, il Comitato può ridurre il periodo di rimborso del finanziamento.

2. Eventuali interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente, maggiorato di cinque punti.

3. I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.

Art. 10.

Erogazione del finanziamento

1. Il soggetto gestore eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle spese inserite nel programma approvato, fatta salva la quota relativa all'anticipo, di cui all'articolo 7, comma 5.

2. Le erogazioni possono essere effettuate anche sulla base di autocertificazione delle spese, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A tal fine, la distinta analitica delle spese è firmata dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente. Essa deve riportare la voce di spesa, la data ed il luogo di effettuazione e la modalità di pagamento, la natura e l'eventuale costo in valuta delle spese sostenute ed i soggetti pagatore e percipiente. Inoltre, il legale rappresentante attesta che il soggetto beneficiario ha effettuato le spese indicate nella distinta e che i dati esposti concordano con quelli risultanti dalle scritture contabili, per i costi sostenuti in lire, e con la documentazione agli atti dell'impresa, per i costi sostenuti in valuta. L'impresa conserva la documentazione di spesa in originale in modo da poterla eventualmente fornire al soggetto gestore durante tutto il periodo di rimborso del capitale erogato.

3. Le richieste di erogazione, complete della necessaria documentazione, devono essere presentate dall'impresa al soggetto gestore entro il periodo di utilizzo del finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto più due mesi. Le erogazioni sono subordinate alla prestazione delle garanzie stabilite.

4. La richiesta della prima erogazione deve essere presentata al soggetto gestore dall'impresa completa della necessaria documentazione, entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori due mesi, ove l'impresa risulti essersi attivata al riguardo. In assenza di richiesta di erogazione entro il termine complessivo di cui sopra, l'operazione, previa

comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, è sottoposta al comitato per la revoca del finanziamento.

5. L'impresa è tenuta a presentare la documentazione di spesa a copertura della somma erogata a titolo di anticipazione, entro il termine fissato per la prima erogazione di cui al comma 4. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione, previa comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, è sottoposta al comitato per la revoca del finanziamento.

6. Il tasso di cambio da applicare alle spese sostenute in valuta estera è determinato in via generale dal comitato.

7. Fra gli importi delle singole voci di spesa del programma e dei singoli Paesi è consentita una compensazione massima del quindici per cento. L'eliminazione di voci di spesa o variazioni di ordine superiore al 15 per cento o altri cambiamenti devono essere richieste al soggetto gestore e sono subordinate all'approvazione del comitato, che a tal fine adotta la propria determinazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Le spese oggetto della variazione sono riconosciute solo se sostenute a decorrere dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 11.

Garanzie

1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, convenzionati con il soggetto gestore.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle piccole e medie imprese che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il comitato può concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del quaranta per cento del finanziamento in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dallo stesso comitato con delibera di carattere generale.

Art. 12.

Relazione intermedia e relazione finale

1. Entro i due mesi successivi al primo anno dalla stipula del finanziamento, l'impresa invia al soggetto gestore una relazione intermedia sull'attività svolta, segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato.

2. Qualora l'impresa non trasmetta nei termini stabiliti la relazione intermedia, il soggetto gestore, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, sospende le erogazioni e sottopone l'operazione, al comitato per l'adozione di una delibera in merito alle erogazioni.

3. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento, l'impresa invia al soggetto gestore una relazione finale che illustri l'attività svolta nell'ambito del programma approvato, nonché i risultati commerciali e promozionali conseguiti. La relazione deve contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed i dati relativi al fatturato interno ed estero realizzato negli ultimi tre anni con particolare riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.

4. Qualora l'impresa non trasmetta la relazione finale entro il termine stabilito al comma precedente, l'operazione viene sottoposta al comitato, il quale, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, salvo che accerti la sussistenza di causa di forza maggiore, delibera la revoca del finanziamento.

5. Il soggetto gestore provvede a trasmettere tempestivamente al Ministero copia delle relazioni, intermedia e finale.

Art. 13.

Attività di controllo

1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo.

2. I controlli sono volti ad accertare la corrispondenza della realizzazione ai programmi approvati dal comitato e, in particolare, a verificare l'effettiva costituzione dell'insediamento preventivato e la sua operatività, nonché l'efficacia della legge.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli. Se finalizzati ad accertamenti necessari per l'adozione della delibera di consolidamento da parte del comitato, i controlli devono essere effettuati entro il periodo di realizzazione dei progetti.

4. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel programma approvato; effettua, altresì, controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.

5. I risultati dei controlli effettuati sono trasmessi al comitato, anche ai fini della decisione in merito al consolidamento del tasso agevolato.

Art. 14.

Revoca

1. Il finanziamento può essere revocato, previa apposita contestazione comunicata all'interessato almeno quindici giorni prima del provvedimento, oltre che nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 12, comma 4 del presente decreto, anche quando non risulti realizzato l'insediamento durevole preventivato ovvero lo stesso venga chiuso prima della fine del periodo di realizzazione, salvo che tali eventi non siano comunicati al comitato almeno un mese prima della chiusura o dell'interruzione dell'attività della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale; restano fatti salvi i casi di forza maggiore, per i quali non vale il termine indicato.

2. La valutazione dell'imputabilità all'impresa della chiusura anticipata con conseguente rimborso dell'importo erogato a tasso di riferimento entro sei mesi dalla delibera è rimessa al comitato, a condizione che l'impresa comunichi al soggetto gestore le ragioni della chiusura o delle interruzioni dell'attività della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale, almeno un mese prima del verificarsi dei citati eventi.

Art. 15.

Realizzazione del programma e consolidamento dell'agevolazione

1. Ai fini dell'adozione delle delibere di consolidamento da parte del comitato, il soggetto gestore:

a) predispone una relazione discendente dal raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate;

b) trasmette copia della propria relazione al Ministero per l'acquisizione di un parere sulla validità commerciale e promozionale dell'attività svolta dall'impresa e sul conseguimento degli obiettivi previsti nel programma finanziato;

c) sottopone la propria relazione ed il parere del Ministero al comitato.

2. Il Ministero esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

3. Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal comitato entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo. Esse sono basate sull'esame:

a) della documentazione di spesa, prodotta dalle imprese;

b) delle relazioni intermedia e finale, presentate dalle imprese;

c) delle relazioni predisposte dal soggetto gestore;

d) del parere del Ministero;

e) dei risultati delle verifiche sulla realizzazione del programma effettuate dal Ministero, tramite gli uffici ICE o direttamente nel Paese di destinazione del programma.

Art. 16.

Realizzazione totale, parziale o mancata realizzazione del programma

1. Il comitato valuta se il programma sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:

a) in caso di realizzazione totale del programma approvato, delibera il consolidamento dal finanziamento e la restituzione dell'importo erogato ed idoneamente documentato con gli interessi a tasso agevolato e secondo le modalità di cui all'articolo 10;

b) in caso di realizzazione parziale del programma per cause non imputabili all'impresa, delibera il consolidamento dell'importo erogato ed idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso alle condizioni di cui alla lettera *a)*;

c) in caso di realizzazione parziale del programma per cause imputabili all'impresa, delibera la restituzione dell'importo erogato e idoneamente documentato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e con gli interessi calcolati a tasso agevolato, qualora dalle spese sostenute risulti la realizzazione o il funzionamento dell'insediamento durevole preventivato. Qualora dalle spese sostenute e idoneamente documentate risulti che non sia stata realizzata la struttura estera o assicurato il funzionamento dell'insediamento durevole, come indicato sul preventivato importo, il comitato delibera di non consolidare l'importo e di far restituire l'importo erogato e la restituzione entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa, con gli interessi calcolati a tasso di riferimento;

d) in caso di non realizzazione del programma e in caso di mancata o inidonea documentazione, il rimborso dell'importo erogato deve avvenire con gli interessi calcolati a tasso di riferimento ed entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa.

2. La valutazione dell'imputabilità della mancata o parziale realizzazione dei programmi è effettuata dal comitato caso per caso, sulla base di criteri di massima adottati preventivamente in via generale con apposita deliberazione.

3. Per il recupero delle somme dovute dal beneficiario al fondo, nei casi di parziale o mancata realizzazione del programma, il soggetto gestore è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.

Divieto di cumulabilità dei benefici

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal comitato.

2. È escluso dal divieto di cumulabilità, di cui al comma precedente, il beneficio relativo alla garanzia assicurativa pubblica.

Art. 18.

Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 2 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987. Detta normativa resta comunque applicabile, fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1999
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 144

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per quanto concerne la legge 29 luglio 1981, n. 394, v. nelle premesse del presente decreto.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1981, n. 147. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2:

«1. È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 25:

«Art. 25. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1».

— L'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, citato, in precedenza, al comma 3 così recita:

«3. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito

il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma, di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno».

— Si riporta il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in precedenza citato:

«6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5».

7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto dell'azienda».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:

«2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1986, n. 49. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera *b)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

4. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformità a criteri, modalità e limiti stabiliti dal comitato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

5. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per il periodo 1987-1993 della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.

7. Il fondo di cui al comma precedente è altresì integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo art. 36, è elevata a lire 500 miliardi e destinata, quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.

9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente è altresì assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, è conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

11. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessità avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.

12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

13. È conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge è destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale

pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati dal Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.

19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:

IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;

ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;

EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

20. L'onere dei suddetti mutui per capitale di interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

23. L'onore dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

25. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'art. 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 8 della legge 12 febbraio 1982, n. 46.

26. È autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del bilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1995, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, primo comma, lettera *c)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è elevato a lire 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime finalità, due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

31. *(Omissis).*

32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 è elevata a lire 87 miliardi.

33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 è conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non è stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate».

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1977, n. 143.

— La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo del vigente comma 3 dell'art. 17:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, è citato nelle note alle premesse.

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, è citata nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

2. Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega dal Sottosegretario di Stato che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

3. Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

5. È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983».

— L'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è citato nelle note alle premesse.

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101.

Note all'art. 2:

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, è citata nelle note alle premesse.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata nelle note alle premesse, all'art. 1 così recita:

«Art. 1. — 1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.

2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304.

Nota all'art. 10:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23. Si riporta il testo degli articoli 4 e 20:

«Art. 4. — 1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

«Art. 20. — 1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 11:

— La legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1991, n. 317. Si riporta il testo dell'art. 29:

«Art. 29. — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto

connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

2-*bis*. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

— L'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1910, n. 227.

Nota all'art. 17:

— L'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, è citato nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 18:

— Il decreto del Ministro del tesoro 2 luglio 1987 recante «Istituzione presso Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1987, n. 184.

99G0538

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1999.

Proroga del termine dell'incarico del commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 182, concernente la vigilanza governativa sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Visto lo statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1999, con il quale il prof. Mauro Masi è stato nominato commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione in data 27 ottobre 1999 con la quale il commissario straordinario, nel riferire sull'attività svolta, ritiene di non poter considerare ancora concluse le procedure avviate per il risanamento della SIAE;

Ritenuto che permangono i presupposti posti a fondamento del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, che si intendono integralmente richiamati;

Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi l'incarico di commissario straordinario al fine di consentire il completamento della relativa attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 12 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine dell'incarico del commissario straordinario conferito al prof. Mauro Masi con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, è prorogato fino al 30 aprile 2000.

2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 340

99A10700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Lonato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lonato (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lonato (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Argentieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lonato (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 9 novembre 1999.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Brescia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lonato (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Rinaldo Argentieri.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10616

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1999.

Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989, il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante l'individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1998, recante la proroga al 31 dicembre 1999 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerato che da parte delle regioni interessate è stata segnalata la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2000 del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989, che non siano state nel frattempo revocate;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni interessate;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

99A10588

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 novembre 1999.

Trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Fluoxetine Stada». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 97/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 303 del 12 gennaio 1999 con il quale la Stada Arzneimittel AG, con sede legale e domicilio fiscale in Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Fluoxetine Stada» con le specificazioni di seguito indicate:

«Fluoxetine Stada» 20 mg 12 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207011/M (in base 10), 10MX93 (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 14 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207023/M (in base 10), 10MX9H (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 20 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207035/M (in base 10), 10MX9V (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 28 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207047/M (in base 10), 10MXB7 (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 30 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207050/M (in base 10), 10MXBB (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 50 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207062/M (in base 10), 10MXBQ (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 60 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207074/M (in base 10), 10MXC2 (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 70 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207086/M (in base 10), 10MXCG (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 90 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207098/M (in base 10), 10MXCU (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 98 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207100/M (in base 10), 10MXCW (in base 32);

«Fluoxetine Stada» 20 mg 100 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207112/M (in base 10), 10MXD8 (in base 32),

classe «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la richiesta di trasferimento di titolarità alla ditta EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il trasferimento di titolarità della specialità medicinale FLUOXETINE STADA alla ditta EG S.p.a., via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Art. 2.

La specialità medicinale «Fluoxetine EG» è classificata come segue:

«Fluoxetine EG» 20 mg 12 capsule rigide in blister - A.I.C. n. 034207011/M (in base 10), 10MX93 (in base 32), classe «A/80».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.515 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 19.000 (I.V.A. inclusa).

Tale prezzo ha la validità di un anno a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto.

Le altre confezioni sono classificate in classe «C».

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - Via Domenico Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10629

DECRETO 16 novembre 1999.

Trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Zolistam».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./U.A.C. n. 153/1999 del 16 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999, con il quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dalla società Laboratori farmaceutici Vita S.r.l. alla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a della specialità medicinale «Zolistam» nelle confezioni:

10 compresse da 10 mg blister, A.I.C. n. 032311019;

15 compresse da 10 mg blister, A.I.C. n. 032311021;

30 compresse da 10 mg blister, A.I.C. n. 032311033;

10 compresse 10 mg tubo securitainer, A.I.C. n. 032311045;

15 compresse 10 mg tubo securitainer, A.I.C. n. 032311058;

30 compresse 10 mg tubo securitainer, A.I.C. n. 032311060;

Vista la domanda con la quale la società A.C.R.A.F. ha chiesto la sospensione dell'efficacia del suddetto provvedimento;

Visto il decreto n. 159/1999 del 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 16 giugno 1999, con il quale è stata sospesa l'efficacia dello stesso decreto;

Vista la domanda con la quale la società A.C.R.A.F. ha chiesto che venga ripristinata l'efficacia del decreto A.I.C./U.A.C. n. 153 del 16 febbraio 1999 concernente il trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Zolistam»;

Ritenuto di accogliere la suindicata domanda;

Decreta:

Il decreto A.I.C./U.A.C. n. 153/1999 del 16 febbraio 1999 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità della specialità medicinale ZOLISTAM

dalla società Laboratori farmaceutici Vita S.r.l. alla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a ha efficacia dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10631

DECRETO 16 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Viramune» nevirapina. (Decreto U.A.C./C n. 84/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/055/002: 50 mg /5 ml - sospensione orale - flacone 240 ml di sospensione orale (dopo ricostituzione) confezione contenente 1 flacone e una siringa da 5 ml per somministrazione orale - uso orale.

Titolare: Boeringer Ingelheim International GmbH - Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein (Germany).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 giugno 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viramune» nevirapina - sospensione orale;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 2/3 novembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Viramune» nevirapina - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIRAMUNE nevirapina - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Viramune» - EU/1/97/055/002: 50 mg/5 ml - sospensione orale - flacone 240 ml di sospensione orale (dopo ricostituzione) confezione contenente 1 flacone e una siringa da 5 ml per somministrazione orale - uso orale - A.I.C. n. 033999020/E (in base 10), 10FL5D (in base 32).

Titolare A.I.C.: Boeringer Ingelheim International GmbH - Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein (Germany).

Art. 2.

La specialità medicinale nella confezione indicata è classificata come segue:

«Viramune» - nevirapina 50 mg/5 ml sospensione orale 1 flacone 240 ml + 1 siringa, classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 91.100 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 150.400 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 16 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10630

DECRETO 26 novembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Genotropin Miniquick». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 98/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 204 del 5 febbraio 1999 e febbraio 1997 con il quale la Pharmacia & Upjohn è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Genotropin Miniquick» (somatropina) con le specificazioni di seguito indicate:

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 0,6 U.I. (0,2 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844187/M (in base 10) - 0TM70V (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 103.000;

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 1,2 U.I. (0,4 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844199/M (in base 10) - 0TM717 (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 206.100;

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 1,8 U.I. (0,6 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844201/M (in base 10) - 0TM719 (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 309.100;

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 2,4 U.I. (0,8 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844213/M (in base 10) - 0TM71P (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 412.200;

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 3 U.I. (1 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844225/M (in base 10) - 0TM721 (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 515.200;

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 3,6 U.I. (1,2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844237/M (in base 10) - 0TM72F (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L 353.300;

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 4,2 U.I. (1,4 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844249/M (in base 10) - 0TM72T (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 412.200;

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 4,8 U.I. (1,6 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844252/M (in base 10) - 0TM72W (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 471.100;

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 5,4 U.I. (1,8 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844264/M (in base 10) - 0TM738 (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 530.000;

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 6 U.I. (2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844276/M (in base 10) - 0TM73N (in base 32); classe «A», nota 39, al prezzo di L. 588.800;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto l'allineamento al prezzo delle specialità autorizzate con procedura nazionale;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 16/17 novembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale GENOTROPIN Miniquick nelle confezioni indicate è fissato come segue:

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 0,6 U.I. (0,2 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844187/M (in base 10) - 0TM70V (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 65.575 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 108.200 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 1,2 U.I. (0,4 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844199/M (in base 10) - 0TM717 (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 137.090 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 226.200 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 1,8 U.I. (0,6 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844201/M (in base 10) - 0TM719 (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 192.301 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 317.300 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 2,4 U.I. (0,8 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844213/M (in base 10) - 0TM71P (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 270.788 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 423.100 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 7 tubofiale 3 U.I. (1 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi; A.I.C. n. 026844225/M (in base 10) - 0TM721 (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 352.178 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 530.000 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 3,6 U.I. (1,2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844237/M (in base 10) - 0TM72F (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 225.944 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 364.200 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 4,2 U.I. (1,4 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844249/M (in base 10) - 0TM72T (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 275.280 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 429.000 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 4,8 U.I. (1,6 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844252/M (in base 10) - 0TM72W (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 321.267 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 489.400 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 5,4 U.I. (1,8 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844264/M (in base 10) - 0TM738 (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 367.862 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 550.600 (I.V.A. inclusa);

«Genotropin Miniquick», 4 tubofiale 6 U.I. (2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi; A.I.C. n. 026844276/M (in base 10) - 0TM73N (in base 32); classe «A», nota 39, nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 414.457 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 611.700 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000.

Titolare A.I.C. Pharmacia & Upjohn.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 26 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10632

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ricotti», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Ricotti», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 28 novembre 1967, registro società n. 820 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 569.

Potenza, 23 novembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A10619

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Tenuto conto che in data 7 dicembre 1999 sarà attivato in Isernia l'ufficio delle entrate che assorbirà le competenze degli uffici imposte dirette - I.V.A. (imposta valore aggiunto) - Registro e sezione staccata della D.R.E. di Isernia;

Considerato che per consentire l'avvio dell'ufficio delle entrate di Isernia è necessario, in particolare, interrompere per le giornate del 3, 4 e 6 (venerdi, sabato e lunedi) dicembre 1999, la connessione telematica dei detti uffici per l'attivazione delle specifiche procedure informatiche dell'ufficio delle etrate di Isernia.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette - I.V.A. (imposta valore aggiunto) - Registro e sezione staccata della D.R.E. di Isernia per le giornate del 3, 4 e 6 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 30 novembre 1999

Il direttore regionale f.f.: FAVUZZA

99A10618

DECRETO 30 novembre 1999.

Assoggettamento al sistema del versamento unitario e alla compensazione dell'imposta sostitutiva sui fondi di pensione e delle ritenute operate sui capitoli corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, con il quale si stabilisce che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, effettuando il pagamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995, ove, all'art. 1, è stabilito che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovute dai fondi pensione va imputato al capo VI, capitolo 1177;

Visto che le disposizioni in tema di versamento dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, rinviano, in quanto compatibili, a quelle di cui all'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, modificato, da ultimo, dall'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 26 settembre 1985, n. 482, che per le ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita prevede il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, con il quale è prevista la possibilità di intervenire con apposito decreto del Ministro delle finanze al fine di permettere il versamento unitario di altre imposte, tasse e sanzioni, diverse da quelle già elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, dell'art. 17;

Rilevato che le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedono un sistema di versamento unitario e di compensazione anche al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che estendendo il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche al pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14, comma 2, del predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché alle ritenute di cui all'art. 6, comma 2, della legge 26 settembre 1985, n. 482, si rende più agevole il pagamento da parte dei soggetti interessati e nel contempo si rendono più agevoli i controlli da parte degli uffici finanziari sui versamenti effettuati;

Decreta:

Art. 1.

1. L'imposta sostitutiva sui fondi di pensione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché le ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita di cui all'art. 6, della legge 26 settembre 1985, n. 482, possono essere versate con il sistema del versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre che direttamente alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il Ministro: VISCO

99A10617

DECRETO 1° dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Considerato che il dirigente dell'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Pescara con nota prot. n. 3743 del 29 novembre 1999, ha comunicato alla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila che nella giornata del 29 novembre c.a. l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico a seguito di furto con scasso, subito nella medesima giornata;

Visto il provvedimento di ratifica emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/2442/24 del 29 novembre 1999;

Visto il decreto prot. n. 1998/11772 datato 28 gennaio 1998 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali, territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il funzionamento dell'ufficio;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 29 NOVEMBRE 1999

Regione Abruzzo:

pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 1° dicembre 1999

p. *Il direttore regionale:* SPEZZAFERRI

99A10600

DECRETO 3 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 37441/Direz. dell'11 novembre 1999 con la quale il secondo ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso nel giorno 10 novembre 1999 per assemblea sindacale del personale svoltasi nell'area front-office, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota prot. n. 71343/CU/F del 2 dicembre 1999 con la quale il servizio ispettivo di questa D.R.E. ha dato parere favorevole all'emanazione del decreto richiesto;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta

l'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Cagliari è accertato nel giorno 10 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 dicembre 1999

Il direttore regionale: PALMIERI

99A10601

DECRETO 7 dicembre 1999.

Modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari delle imposte e dei contributi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti devono eseguire il versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno;

Visto l'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, con il quale si stabilisce che le banche devono riversare le somme riscosse entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento della delega;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del citato decreto legislativo n. 241 e in particolare l'art. 2 con il quale si dispone che i concessionari devono riversare le somme riscosse entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, con il quale si stabilisce che i versamenti unitari previsti dal capo III del citato decreto legislativo n. 241 possono essere eseguiti mediante delega ai concessionari della riscossione;

Visto l'art. 19, comma 6, del più volte citato decreto legislativo n. 241 con il quale si prevede che i versamenti unitari previsti dal capo III possono essere eseguiti mediante delega a Poste italiane S.p.a.;

Visto l'art. 6, comma 5-*bis,* della citata legge n. 405, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53/1996, con il quale si stabilisce che le banche delegate dai contribuenti al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre;

Visto ancora l'art. 6, comma 5-*ter,* della ripetuta legge n. 405, come modificato dall'art. 2 della predetta legge n. 53/1996, con il quale si dispone che i contribuenti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in acconto esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le banche ed è prevista la possibilità di stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i tempi e le modalità, nei rapporti tra banche, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto stesso;

Ritenuta la necessità di definire con apposito decreto ministeriale i tempi e le modalità per il riversamento all'erario entro il 30 dicembre 1999 dell'intero gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme versate alle banche e agli uffici postali a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto tramite le deleghe relative ai versamenti unitari nei giorni 24 e 27 dicembre 1999 devono essere versate in Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolana, sulla contabilità speciale denominata «fondi della riscossione» distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 14,50 del 30 dicembre 1999.

2. La stessa sezione di tesoreria è autorizzata a prelevare dalla predetta contabilità speciale denominata «fondi della riscossione» le somme versate ai sensi del comma precedente e del successivo art. 2 per il riversamento al pertinente capitolo del bilancio statale (cap. 1203/1) entro la stessa data del 30 dicembre 1999, ad eccezione di lire 130 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto IVA spettante alla regione siciliana, salvo successivo conguaglio.

3. Le banche e la società Poste italiane trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati dei versamenti ricevuti a titolo di IVA acconto nelle giornate del 24 e 27 dicembre al Ministero delle finanze entro il 3 gennaio 2000.

4. È anche possibile riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme ricevute nelle giornate del 23, 24 e 27 dicembre. In tal caso il flusso rendicontativo, unico per le tre giornate, dovrà pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 dicembre 1999.

Art. 2.

1. I concessionari riversano le somme, di cui all'art. 1, riscosse il 27 dicembre entro le ore 14,50 del giorno 30 dicembre 1999 in Banca d'Italia sulla contabilità speciale di cui allo stesso art. 1. I concessionari trasmettono in via telematica i dati dei versamenti ricevuti a titolo di acconto IVA nella giornata del 27 dicembre al Ministero delle finanze entro il 3 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

99A10679

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 novembre 1999.

Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai commi

1, 2 e 3 del medesimo articolo. Con successivo decreto sono definiti gli incrementi della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli anni successivi al 2002.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed inoltre le seguenti:

a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione netta, espressa in GWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive e tenendo conto delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale;

b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in GWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilità prima dell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

d) potenziamento, o ripotenziamento, è l'intervento tecnologico su un impianto, esistente da almeno cinque anni, tale da consentire un aumento della producibilità dell'impianto medesimo;

e) rifacimento è l'intervento impiantistico-tecnologico su un impianto, esistente da almeno dieci anni, che comporti un adeguato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:

1) per impianti idroelettrici: le opere idrauliche ed il gruppo turbina-alternatore;

2) per impianti eolici: l'alternatore, il moltiplicatore e la girante eolica;

3) per impianti geotermici: i pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina ed il condensatore;

4) per impianti fotovoltaici: tutte le cellule fotovoltaiche e l'inverter;

5) per impianti utilizzanti rifiuti o biomasse, anche in co-combustione: l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore ed il gassificatore;

6) per impianti utilizzanti biogas: le opere di captazione ed il gruppo motore-alternatore;

f) riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi);

g) co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia;

h) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento, rifacimento o riattivazione.

Art. 3.

Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo

1. Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmettono al gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominato «gestore della rete», entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L'autocertificazione è riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia importata e quella prodotta da ciascun impianto.

2. Ai fini della quantificazione dell'obbligo, il totale dell'energia risultante dall'autocertificazione di cui al comma 1 è arrotondato ai 5 GWh con criterio commerciale.

Art. 4.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione, tenendo conto che:

a) per gli impianti idroelettrici è esclusa la quota di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;

b) per i potenziamenti si considera solo la producibilità aggiuntiva;

c) per gli impianti di co-combustione, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte

ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale;

d) le autorizzazioni in materia ambientale degli impianti oggetto di rifacimento o riattivazione devono essere riesaminate ai sensi della vigente normativa.

2. L'energia di cui al comma 1, può essere prodotta da impianti termoelettrici esistenti alimentati da biomasse, e altresì da combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, previa approvazione, per questi ultimi, del Ministero dell'ambiente e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su parere favorevole degli enti locali interessati. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata con riferimento all'incremento di utilizzo delle biomasse, o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, rispetto alla media del triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, ed è pari al 10% di tale incremento in termini di energia primaria.

3. Il produttore presenta apposita domanda al gestore della rete di trasmissione nazionale per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: *a)* soggetto produttore, *b)* sede dell'impianto, *c)* fonte rinnovabile utilizzata, *d)* potenza nominale, *e)* data di entrata in esercizio, *f)* producibilità aggiuntiva, o producibilità attesa. Nei casi di potenziamento, rifacimento, riattivazione e utilizzo di biomasse o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti in impianti esistenti, al fine di consentire al gestore della rete di effettuare le opportune verifiche, detta domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento alle definizioni dell'art. 2, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)* o a quanto previsto al comma 2. Fatto salvo quanto specificato nel seguito del presente comma, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del gestore della rete entro novanta giorni dal ricevimento. Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera *e),* punti 1) e 3), le parti oggetto dell'intervento di rifacimento devono essere specificate nella domanda per il riconoscimento della qualifica che, in tali casi, è accolta dal gestore della rete di trasmissione nazionale su parere conforme del Ministero dell'ambiente e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

4. Nel caso di impianti di cui al comma 1 non ancora in esercizio, la domanda di riconoscimento della qualifica è accompagnata dal progetto definitivo dell'impianto.

5. I soggetti responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare al gestore della rete ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusa l'avvenuta entrata in esercizio.

6. L'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere rispettato importando, in tutto o in parte, elettricità prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente al 1º aprile 1999, alimentati da fonti rinnovabili, purché tali impianti siano ubicati in paesi esteri che adottino analoghi strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati in Italia. In tal caso, la domanda di cui al comma 3, è presentata dal soggetto obbligato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ed a titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale. Tutti i dati devono essere certificati dall'autorità designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE nel paese in cui è ubicato l'impianto. Nel caso di paesi non appartenenti all'Unione europea, l'accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestore della rete di trasmissione nazionale ed analoga autorità locale che determini le modalità per le necessarie verifiche.

Art. 5.

Certificati verdi

1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 6, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, di seguito denominata «certificato verde». Il certificato verde, di valore pari o multiplo di 100 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

2. Ai fini della emissione dei certificati verdi di cui al comma 1 e delle successive verifiche, la produzione di energia di cui al comma 1 è arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale.

3. Su richiesta del produttore, possono essere emessi da parte del gestore della rete certificati verdi, di valore pari o multiplo di 100 MWh, relativi alla producibilità attesa degli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo. I certificati verdi sono in ogni caso validi solo per l'anno cui si riferiscono.

4. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore al certificato emesso, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento il certificato emesso, il gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi.

5. Nel caso di impianti di cui all'art. 4, comma 4, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioni per l'allacciamento rilasciate dagli enti locali competenti, ove necessarie, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui al comma 1, dell'art. 9.

6. L'emissione, da parte del gestore della rete, dei certificati verdi di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all'art. 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. In caso di certificati emessi in relazione ad impianti ubicati in Paesi esteri gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi flessibili di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137, devono far capo al soggetto importatore dell'energia elettrica.

8. Il gestore della rete di trasmissione nazionale può emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo art. 9.

9. Su richiesta del produttore, per fini ed utilizzi diversi da quelli del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale può certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quelli di cui all'art. 4, o prodotta da questi ultimi, ma esclusa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b).*

Art. 6.

Contrattazione dei certificati verdi

1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 1° gennaio 2001, una sede per la contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 5.

2. I criteri di organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. I certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche al di fuori della sede di cui al comma 1.

Art. 7.

Verifica annuale di adempimento all'obbligo

1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono al gestore della rete certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti, in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui all'art. 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed annulla i certificati relativi. La verifica si intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso, come definita al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al comma precedente, tramite acquisto ed invio al gestore della rete di eventuali certificati verdi in esubero relativi all'anno precedente, o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal gestore medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 8.

4. In caso di mancato adempimento, previa segnalazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas diffida il soggetto obbligato al rispetto di quanto previsto dal presente decreto. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce le modalità con le quali è regolata e limitata la partecipazione al mercato dell'energia dei soggetti inadempienti.

Art. 8.

Verifica di compensazione triennale

1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista sul mercato di cui all'art. 6, ed annulla, certificati verdi

fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il gestore non può vendere i certificati di cui all'art. 9, né emettere certificati ai sensi dell'art. 5, comma 8.

Art. 9.

Disposizioni relative agli impianti di cui all'art. 3 comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481

1. Il gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999. Il prezzo di offerta, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati, ed è pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto, da parte del gestore della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.

Art. 10.

Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2001, il gestore della rete, pubblica un bollettino annuale informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili qualificati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, sia in esercizio che in costruzione, e dei certificati verdi emessi. Il bollettino contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo, sugli impianti, sulla produzione energetica effettiva verificata dal gestore della rete, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

99A10620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 24 novembre 1999.

Comune di Cagliari, richiesta di deroga per la realizzazione degli interventi denominati: completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare 2° e 3° intervento; completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel quartiere di Barracca Manna 2°, 3°, 4° e 5° lotto. (Ordinanza n. 173).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che il comune di Cagliari, con propria nota n. 5929 del 16 novembre 1999, ha comunicato che:

nell'ambito del completamento dell'intero sistema fognario cittadino, ha fatto redigere un progetto generale che ha consentito di avviare la pianificazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle rimanenti opere;

ha fatto approntare tre progetti preliminari per il completamento del sistema fognario cittadino, che consentiranno di eliminare del tutto gli scarichi a mare. Le opere comprese nel primo intervento, sono state finanziate, progettate esecutivamente ed attualmente sono in corso di esecuzione;

per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie nel quartiere di Barracca Manna, ha fatto redigere un progetto di massima che prevede la realizzazione delle opere in 5 lotti funzionali. Le opere comprese nel primo lotto, sono state finanziate, progettate esecutivamente ed attualmente sono in corso di esecuzione;

al fine di procedere con celerità alla realizzazione delle opere denominate: completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare secondo e terzo intervento, e completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel quartiere di Barracca Manna secondo, terzo, quarto e quinto lotto ha chiesto di ottenere, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996, la deroga alle sottoelencate norme:

a) deroga alla legge n. 109/1994, e successive modificazioni, art. 16, comma 1, per la possibilità di procedere alla progettazione definitiva delle opere;

b) deroga alla legge n. 109/1994, e successive modificazioni, art. 19, comma 1, lettera *b)* al fine di

appaltare le opere sulla base del progetto definitivo, con l'aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo a corpo a base d'asta.

Atteso che il programma di opere e di interventi commissariali per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, prevede tra gli altri, la realizzazione dell'intervento denominato: «Collegamento dell'impianto di trattamento dei reflui civili dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi (Is Arenas) al serbatoio di Simbirizzi»;

Atteso altresì che la realizzazione di tale intervento da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa, su mandato del commissario governativo, consentirà che i reflui dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi non vengano più riversati in mare, ancorché depurati, ma totalmente utilizzati a scopi irrigui, aggiungendo così una risorsa certa e costante nel bilancio idrico della Sardegna meridionale, per un quantitativo stimato pari a circa 28 Mmc;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta sopra indicata, in quanto i lavori per i quali il comune di Cagliari ha formulato richiesta di deroga sono da considerare connessi al programma di interventi commissariali, poiché la loro realizzazione consentirà di far defluire al depuratore fognario di Is Arenas ulteriori 18,5 Mmc/anno acque reflue, che verranno poi stoccate, presso il serbatoio di Simbirizzi per il loro riutilizzo in agricoltura. Si specifica che la deroga all'art. 19 della legge n. 109/1994, rende superflua la deroga all'art. 16, in quanto, il comune di Cagliari, potendo attivare l'appalto integrato dovrà realizzare la progettazione definitiva degli interventi in argomento;

ORDINA

con effetto immediato:

Il comune di Cagliari, per l'attuazione degli interventi denominati:

completamento funzionale del sistema fognario della città di Cagliari per l'eliminazione degli scarichi a mare secondo e terzo intervento;

completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel quartiere di Barracca Manna secondo, terzo, quarto e quinto lotto, è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b),* della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 novembre 1999

Il commissario governativo: FLORIS

99A10621

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Visto il decreto legislativo n. 464 del 28 novembre 1997;

Visto il protocollo d'intesa con l'ispettorato delle scuole dell'Esercito stipulato in data 2 agosto 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 9 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 novembre 1999;

Vista la convenzione con la scuola trasporti e materiali dell'Esercito stipulata in data 29 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 6 del titolo XIV dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla facoltà di ingegneria viene inserito il seguente nuovo articolo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 7.

Corso di laurea
in tecnologie industriali applicate

1. La facoltà di ingegneria conferisce il titolo di dottore in ingegneria dopo un corso di studi della durata di cinque anni, il titolo di dottore in tecnologie industriali applicate dopo un corso di studi della durata di quattro anni (istituto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che consente alle università di definire, di intesa con le accademie militari e con gli istituti militari di istruzione superiore, gli ordinamenti didattici di corsi di diploma, di laurea e specializzazione adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate) e il titolo di ingegnere diplomato e di diplomato in edilizia dopo un corso di studi della durata di tre anni.

2. Per il corso di laurea in tecnologie industriali applicate (per gli ufficiali delle Forze armate il numero degli iscritti militari è programmato dall'ispettorato delle scuole dell'Esercito di concerto con l'università.

3. Il corso di laurea in tecnologie industriali applicate e finalizzato dell'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nell'ambito delle discipline militari.

Per l'ammissione al corso di laurea in tecnologie industriali applicate è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI

Il numero degli studenti militari da ammettere ai singoli anni di corso e determinato annualmente di intesa tra l'Istituto militare e l'Università «La Sapienza» di Roma.

INSEGNAMENTI DEL CORSO DI LAUREA
IN TECNOLOGIE INDUSTRIALI APPLICATE

Unità didattiche comuni:

Analisi matematica I (A02A);

Analisi matematica II (A02A);

Chimica I (C06X),

Tecnologie di chimica applicata (I14A);

Disegno di macchine (I09X);

Economia applicata all'ingegneria (I27X);

Elementi costruttivi delle macchine (I08A);

Elettrotecnica (I17X);

Fisica generale II (B01A);

Fisica generale II (B01A);

Fisica tecnica (I05A);

Fondamenti di informatica (K05A);

Geometria I (A01C);

Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Meccanica applicata alle macchine (I07X);

Meccanica razionale (A03X);

Motori a combustione interna (I04B);

Scienza delle costruzioni (H07A);

Sistemi di trazione (H04X);

Tecnologia meccanica (I10X).

Annualità di completamento, 4 a scelta tra:

Elettronica (K01X);

Fondamenti di automatica (K04X);

Ricerca operativa (A04B);

Calcolatori elettronici (K05A);

Controlli automatici (K04X);

Teoria dei sistemi (K04X);

Calcolo delle probabilità e statistica (A02B);

Fondamenti di meccanica teorica e applicata (I07X);

Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti (H03X);

Tecnica delle costruzioni (H07B);

Topografia (H05X);

Comunicazioni elettriche (K03X);

Sistemi di telecomunicazioni (K03X);

Teoria dei segnali (K03X);

Metallurgia (I13X).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A10602

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, firmato a Skopje il 3 febbraio 1997.

Il giorno 3 dicembre 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, firmato a Skopje il 3 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1999, n. 217, pubblicata nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999.

In conformità all'art. 20, l'accordo è entrato in vigore il giorno 3 dicembre 1999.

99A10641

Entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia, firmato a Tallin il 22 maggio 1997.

Il giorno 1° dicembre 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, firmato a Tallin il 22 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 maggio 1999, n. 189, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1999.

In conformità all'art. 18, l'accordo entra in vigore il giorno 30 gennaio 2000.

99A10642

Rilascio di exequatur

In data 16 novembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adalberto Tronfi, console onorario della Repubblica di Honduras a Firenze.

In data 3 dicembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Elena Goisis, console onorario della Repubblica del Malawi a Bergamo.

99A10643

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilobloc»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 382 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale: PILOBLOC.

Titolare A.I.C.: Santen Oy.

Sede legale del titolare: Niittyhaankatu 20 - 33720 Tampere - Finlandia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'incremento della pressione intraoculare quando occorre una terapia con più di un principio attivo nei pazienti affetti da: glaucoma primario ad angolo aperto, ipertensione oculare e glaucoma capsulare quando il trattamento con un beta-bloccante solo o con pilocarpina sola non è stato soddisfacente.

Confezioni:

collirio soluzione 1 flacone 5 ml;

A.I.C. n. 034346015/M (in base 10), 10S50Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: pilocarpina cloridrato 20 mg, timololo maleato 6,84 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,1 mg, acido citrico monoidrato 1,12 mg, sodio citrato 5,79 mg, ipromellosio 5 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Santen Oy, Niittyhaankatu, 20 Tampere (Finlandia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

collirio soluzione 60 contenitori monodose da 0,25 ml:

A.I.C. n. 034346027/M (in base 10), 10S51C (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: pilocarpina cloridrato 20 mg, timololo maleato 6,84 mg;

eccipienti: acido citrico monoidrato 1,12 mg, sodio citrato 5,79 mg, ipromellosio 5 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Santen Oy, Niittyhaankatu, 20 Tampere (Finlandia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10639

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valecid»

Estratto decreto A.I.C. n. 673 del 10 novembre 1999

Specialità medicinale: VALECID, nella forma e confezione: «1000 mg/2,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Depo.Farma S.r.l., con sede legale in via Guindazzi n. 44/54 - Pollena Trocchia (Napoli), codice fiscale n. 02784481216.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dal Laboratorio farmaceutico C.T. presso lo stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 71 - Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Get S.r.l. presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto n. 17 - Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg/2,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 033419021 (in base 10), 0ZVVSF (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo cefonicid bisodico non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

il flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000;

una fiala solvente contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) del cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10640

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rennie Duo»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 385 del 23 novembre 1999

Specialità medicinale: RENNIE DUO.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Sede legale del titolare: piazza Durante n. 11 - 20131 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dei disturbi derivanti da riflusso gastro-esofageo e da iperacidità, come rigurgito e bruciori di stomaco.

Confezioni: 1 flacone 150 ml sospensione orale:

A.I.C. n. 034325011/M (in base 10), 10RJJM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 100 ml:

principi attivi: sodio alginato 3 g, calcio carbonato 12 g, magnesio carbonato leggero 1,4 g;

eccipienti: sodio bicarbonato 3 g, gomma xantan 0,3 g, saccarina sodica 0,1 g, aroma menta 0,05 g, aroma di cioccolato 0,2 g, benzil alcool 0,3 g, propil para-idrossibenzoato sale sodico 0,15 g, acqua purificata, quanto basta a 100 ml.

Officine di produzione: Roche Nicholas B.V: - Officina di Bladel, Industrieweg 1 Bladel (Paesi Bassi).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10638

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normosang»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 386 del 23 novembre 1999

Specialità medicinale: NORMOSANG.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl.

Sede legale del titolare: Avenue du President Wilson, 60 - 92046 Paris La Defense - Francia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di crisi acute di porfiria epatica (porfiria intermittente acuta, porfiria variegata, coproporfiria ereditaria).

Confezioni: concentrato per soluzione per infusione endovenosa 25 mg/ml 4 fiale 10 ml:

A.I.C. n. 034543013/M (in base 10), 10Y5F5 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: emina 25 mg;

eccipienti: l-arginina 26,7 mg, etanolo al 96% 100 mg, propilen glicole 400 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Leiras Oy, Pansiontie, 47 - Po Box 415 Turku (Finlandia).

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10637

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicorette»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 387 del 23 novembre 1999

Specialità medicinale: NICORETTE.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB.

Sede legale del titolare: Frosundaviks Allè 15-S-171 97 Stoccolma-SE.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dalla dipendenza da nicotina, mediante riduzione dei sintomi da astinenza, favorendo la disassuefazione da tabagismo nei fumatori motivati a smettere.

Il consiglio e l'aiuto normalmente aumentano le probabilità di successo.

Confezioni:

microtab 30 compresse sublinguali 2 mg in blister;

A.I.C. n. 025747268/M (in base 10) - 0SKRU4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: nicotina betaciclodestrina 17,1 mg;

eccipienti: b-ciclodestrina 69,55 mg, silice colloidale anidra 0,45 mg, crospovidone 2 mg, magnesio stearato 0,9 mg.

Officine di produzione:

Pharmacia & Upjohn a.b., Norrbroplatsen, 2 Helsingborg (Sweden); fase di produzione: confezionamento primario e secondario e controllo del prodotto finito;

Ferring AB, Agneslundsvagen, 27 Malmo (Sweden); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario;

microtab 105 compresse sublinguali 2 mg in blister;

A.I.C. n. 025747270/M (in base 10) - 0SKRU6 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 compressa:

principi attivi: nicotina betaciclodestrina 17,1 mg;

eccipienti: b-ciclodestrina 69,55 mg, silice colloidale anidra 0,45 mg, crospovidone 2 mg, magnesio stearato 0,9 mg.

Officine di produzione:

Pharmacia & Upjohn a.b., Norrbroplatsen, 2 Helsingborg (Sweden); fase di produzione: confezionamento primario e secondario e controllo del prodotto finito;

Ferring AB, Agneslundsvagen, 27 Malmo (Sweden); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10636

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norditropin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 388 del 26 novembre 1999

Specialità medicinale: NORDITROPIN.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Sede legale del titolare: Novo Allè - DK - 2880 Bagsvaerd - DK.

Indicazioni terapeutiche:

bambini:

deficit staturale dovuto a carenza di ormone somatotropo;

deficit staturale nelle bambine dovuto a disgenesia gonadica (sindrome di Turner);

deficit staturale in soggetti prepuberi dovuto a insufficienza renale cronica;

adulti:

grave insufficienza di ormone della crescita in soggetti affetti da una patologia ipotalamo-ipofisaria nota (deficit di un asse escluso quello della prolattina) dimostrata da due test di stimolo provocativo dopo aver intrapreso una terapia sostitutiva corretta per gli altri deficit ormonali esistenti.

Nei soggetti adulti con insorgenza del deficit di ormone della crescita in età prepubere la carenza di ormone della crescita va confermata con due test di stimolo provocativo.

Il test di stimolo provocativo di prima scelta negli adulti è il test di tolleranza insulinica.

Quando il test di tolleranza insulinica è controindicato, devono essere utilizzati tests alternativi: viene consigliato il test combinato arginina-GHRH.

Può essere presa in considerazione anche una prova di stimolo provocativo con arginina o glucagone, anche se queste prove hanno un valore diagnostico inferiore rispetto al test di tolleranza insulinica.

Confezioni:

simplexx soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686068/M (in base 10) - 0UDX5N (in base 32).

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: somatropina 3,3 ml;

eccipienti: istidina 0,68 mg, poloxamer 188 3 mg, fenolo 3 ml, mannitolo 40 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Novo Nordisk A/S, Novo Allè Bagsvaerd - Danimarca.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe A/39, A/37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 250.680 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 396.600 (IVA inclusa). Il prezzo così fissato è valido fino al 30 giugno 2000.

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o dalle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL);

simplexx soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686070/M (in base 10) - 0UDX5Q (in base 32).

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml;

principi attivi: somatropina 6,7 ml;

eccipienti: istidina 0,68 mg, poloxamer 188 3 mg, fenolo 3 ml, mannitolo 40 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Novo Nordisk A/S, Novo Allè Bagsvaerd - Danimarca.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del

trattamento) di centri specializzati, universitari o dalle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL);

simplexx soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice;

A.I.C. n. 027686082/M (in base 10) - 0UDX62 (in base 32).

Composizione riferita a: contenuto di 1 ml:

principi attivi: somatropina 10 ml;

eccipienti: istidina 1,1 mg, poloxamer 188 3 mg, fenolo 3 ml, mannitolo 39 mg, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Novo Nordisk A/S, Novo Allè Bagsvaerd - Danimarca.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE del 30 gennaio 1997: classe «C».

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati, universitari o dalle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10635

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotinell Mint»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 389 del 26 novembre 1999

Specialità medicinale: NICOTINELL MINT.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a.

Sede legale del titolare: s.s. Varesina, 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Indicazioni terapeutiche: per alleviare i sintomi da astinenza di nicotina, in caso di dipendenza da nicotina come coadiuvante per smettere di fumare.

Consiglio e supporto normalmente aumentano la percentuale di successo.

Confezioni:

12 pastiglie 1 mg in blister;

A.I.C. n. 034319018/M (in base 10), 10RBPB (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 pastiglia:

principi attivi: nicotina bitartrato biidrato 3,072 mg;

eccipienti: maltitolo 880 mg, sodio carbonato anidro 10 mg, sodio bicarbonato 20 mg, dispersione di poliacrilati al 30% (eudragit 30 D) 50 mg, gomma xantan 40 mg, silice colloidale anidra 15 mg, levomentolo 3 mg, olio di menta piperita 5 mg, aspartame 10 mg, magnesio stearato 20 mg.

Officine di produzione:

Covance Trade Packaging, Steinbuehlweg, 69 Allschwil (Svizzera); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Novartis Consumer Health, Wimsey Way, Alfreton, Trading Estate Somercotes, Derbyshire (UK); fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Novartis Consumer Health S.A., case postale 269 Nyon - Canton Vaud (Svizzera); fase di produzione: granulazione inerte e controllo del prodotto finito;

Sipharm Sisseln S.A., Bahnhofstrasse, 14 Sisseln (Svizzera); fase di produzione: miscelazione finale e compressatura;

36 pastiglie 1 mg in blister;

A.I.C. n. 034319020/M (in base 10), 10RBPD (in base 32).

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 pastiglia:

principi attivi: nicotina bitartrato biidrato 3,072 mg;

eccipienti: maltitolo 880 mg, sodio carbonato anidro 10 mg, sodio bicarbonato 20 mg, dispersione di poliacrilati al 30% (eudragit 30 D) 50 mg, gomma xantan 40 mg, silice colloidale anidra 15 mg, levomentolo 3 mg, olio di menta piperita 5 mg, aspartame 10 mg, magnesio stearato 20 mg.

Officine di produzione:

Covance Trade Packaging, Steinbuehlweg, 69 Allschwil (Svizzera); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Novartis Consumer Health, Wimsey Way, Alfreton, Trading Estate Somercotes, Derbyshire (UK); fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Novartis Consumer Health S.A., case postale 269 Nyon - Canton Vaud (Svizzera); fase di produzione: granulazione inerte e controllo del prodotto finito;

Sipharm Sisseln S.A., Bahnhofstrasse, 14 Sisseln (Svizzera); fase di produzione: miscelazione finale e compressatura;

96 pastiglie 1 mg in blister;

A.I.C. n. 034319032/M (in base 10), 10RBPS (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 pastiglia:

principi attivi: nicotina bitartrato biidrato 3,072 mg;

eccipienti: maltitolo 880 mg, sodio carbonato anidro 10 mg, sodio bicarbonato 20 mg, dispersione di poliacrilati al 30% (eudragit 30 D) 50 mg, gomma xantan 40 mg, silice colloidale anidra 15 mg, levomentolo 3 mg, olio di menta piperita 5 mg, aspartame 10 mg, magnesio stearato 20 mg.

Officine di produzione:

Covance Trade Packaging, Steinbuehlweg, 69 Allschwil (Svizzera); fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

Novartis Consumer Health, Wimsey Way, Alfreton, Trading Estate Somercotes, Derbyshire (UK); fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Novartis Consumer Health S.A., case postale 269 Nyon - Canton Vaud (Svizzera); fase di produzione: granulazione inerte e controllo del prodotto finito;

Sipharm Sisseln S.A., Bahnhofstrasse, 14 Sisseln (Svizzera); fase di produzione: miscelazione finale e compressatura.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10634

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoflurane Medeva»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 391 del 26 novembre 1999

Specialità medicinale: ISOFLURANE MEDEVA.

Titolare A.I.C.: Medeva Europe Limited.

Sede legale del titolare: 10 St. Jamesïs Street - SW1A 1EF Londra (GB).

Indicazioni terapeutiche: induzione e/o mantenimento dell'anestesia per inalazione.

Confezioni: 1 flacone 100 ml:

A.I.C. n. 033116017/M (in base 10), 0ZLMVK (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: fialoide:

principi attivi: Isoflurane 100 ml.

Officine di produzione:

Evans Medical Ltd, 318 High Street North, Dunstable, Bedforshire Gran Bretagna; fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Medevale Pharmaservices Ltd, Vale of Bardsley, Ashton Under Lyne, Lancashire Gran Bretagna; fase di produzione: controllo del prodotto finito;

Inhalon Pharmaceuticals, Inc, 3950 Schelden Circle, Bethlehem Pensylvania, U.S.A.; fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clamoxyl Palatable Tablets».

Provvedimento di modifica n. 56 del 18 novembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario: CLAMOXYL PALATABLE TABLETS, in tutte le confezioni.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., via Valbondione, Roma.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità.

Il periodo di validità è ora esteso da diciotto a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A10625

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0128
Yen giapponese	103,95
Dracma greca	329,63
Corona danese	7,4412
Corona svedese	8,5710
Sterlina	0,62380
Corona norvegese	8,0950
Corona ceca	35,901
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,21
Zloty polacco	4,2105
Tallero sloveno	197,8891
Franco svizzero	1,6020
Dollaro canadese	1,4966
Dollaro australiano	1,5924
Dollaro neozelandese	2,0552
Rand sudafricano	6,1983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10701

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 26 novembre 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A10644

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 27 ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Cremona:

imballaggio;

insaccatura;

gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza,
48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili, pari ad euro 690,50.

99A10624

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della signora Annamaria Folchi, nata il 15 novembre 1937 a Trieste, residente a Muggia (Trieste), località S. Floriano Ligon n. 1/A, figlia di Raffaele, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Volk» (come risulta dal certificato di nascita del padre allegato alla richiesta) del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-631/99 di data 18 novembre 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/1292 di data 22 aprile 1930, con il quale il cognome del signor Raffaele Vouk (Vouch), nato il 24 settembre 1901 a Rasguri (San Giacomo in Colle), venne ridotto nella forma italiana di «Folchi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione alla moglie Elena Steghel ed alla figlia Elena;

Il cognome della signora Annamaria Folchi è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Volk» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114.

99A10604

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione di misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del serbatoio del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta. (Deliberazione n. 2 del 26 ottobre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Delibera:

Art. 1.

Norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse a salvaguardia della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate norme di salvaguardia finalizzate all'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo per la moderazione delle piene del torrente Cismon, da attuare secondo quanto previsto dal successivo art. 2 ed in base agli indirizzi descritti nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Modalità di attuazione delle norme di salvaguardia

Nel periodo 1° novembre-30 novembre del presente anno, il livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo dovrà essere portato a quota non superiore a 252 m s.l.m.

Le operazioni di svaso controllato del bacino, dovranno essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dalle competenti prefetture e dal servizio dighe.

Art. 3.

Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 novembre del corrente anno.

Art. 4.

Indennizzo per mancato utilizzo del serbatoio idroelettrico

Per la diminuita utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo nel periodo 1° novembre-30 novembre del presente anno, è riconosciuto a consuntivo all'ENEL S.p.a. un indennizzo da determinarsi sulla base della effettiva produzione e dei mancati utilizzi calcolati riguardo alle medie degli ultimi 5 anni. Tale indennizzo è stabilito dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della normativa di settore.

L'importo complessivo corrispondente all'indennizzo, sarà accantonato nelle somme per interventi urgenti previste per questa Autorità di bacino nel riparto dei fondi della legge 18 maggio 1989, n. 183, annualità 2000.

Art. 5.

Osservanza delle norme

Alla vigilanza sul rispetto delle presenti norme di salvaguardia provvedono l'ufficio del genio civile regionale di Vicenza, il nucleo operativo di Belluno, e gli uffici compartimentali di Venezia del servizio idrografico e mareografico nazionale e del servizio dighe, secondo le rispettive competenze.

Su segnalazione degli enti vigilanti e d'intesa con l'Autorità di bacino, in caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme da parte del soggetto titolare della gestione del serbatoio idroelettrico, il prefetto di Belluno d'intesa con il prefetto di Vicenza, adotta i relativi provvedimenti.

Art. 6.

Pubblicazione della deliberazione

Copia della presente deliberazione (senza l'allegato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e notificata per la sua immediata esecuzione, tramite il prefetto di Belluno, all'ENEL S.p.a., al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, al nucleo operativo di Belluno (magistrato alle acque di Venezia, alla regione del Veneto, alla provincia di Belluno, alla provincia di Vicenza, alla provincia autonoma di Trento ed al comune di Arsiè.

Art. 7.

Deposito della deliberazione

Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato è depositata, ai fini della consultazione, presso il magistrato alle acque di Venezia (quale organo del Ministero dei lavori pubblici), l'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), presso la regione dei Veneto (giunta regionale) e presso le sedi delle province di Belluno, Vicenza e Trento.

Il presidente: MICHELI

Il segretario generale: GOVI

99A10646

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77